



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 140/2024/SRCPIE/VSG

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario relatore
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2024

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Visto l'articolo 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 149;

Visto l'articolo 20 della Legge 24 dicembre 2012 n. 243;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti,

deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 15/SEZAUT/2015/QMIG e n. 15/SEZAUT/2016/QMIG;

Vista la deliberazione n. 13/2024/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma di controllo di questa Sezione per l'anno 2024;

Vista la relazione di fine mandato sottoscritta dal Sindaco *pro tempore* del **Comune di Palazzo Canavese (TO)**, ai sensi del citato art. 4, comma 2, del D. Lgs n. 149/2011;

Vista l'ordinanza n. 43 del 5 settembre 2024, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, autorizzando il collegamento da remoto dei magistrati partecipanti, mediante l'applicativo informatico in uso presso la Corte dei conti;

Udito il relatore, Primo Referendario dott. Diego Maria POGGI,

Premesso

L'art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011 ha introdotto l'obbligo a carico di Province e Comuni di redigere una relazione di fine mandato, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

I termini temporali di redazione e pubblicazione sono scansiti dal comma 2, e sulla decorrenza degli stessi sono intervenuti i pronunciamenti chiarificatori delle Sezioni Riunite in speciale composizione della Corte dei conti, con la pronuncia n. 5 del 2021.

Tale relazione deve essere certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, per essere poi pubblicate sul sito istituzionale dell'ente entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

A livello contenutistico, per esplicita previsione del comma 4, la relazione di fine mandato deve contenere la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la consiliatura ed in particolare deve fornire indicazioni:

- a) sul sistema e gli esiti dei controlli interni;
- b) su eventuali rilievi della Corte dei Conti;
- c) sulle azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e lo stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) sulla situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella

gestione degli enti e società controllate dal Comune o dalla Provincia, con l'indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;

e) sulle azioni di contenimento della spesa e lo stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, e delle caratteristiche dei destinatari di ciascun servizio offerto anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) sulla quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Tale disciplina è attuativa del principio contenuto nell'articolo 2, comma 2, lettera dd) della legge 5 maggio 2009 n. 42 (recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale e finalizzato alla trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità).

La normativa si iscrive nel percorso intrapreso dal legislatore verso l'adozione di documenti finalizzati a rendere trasparente l'attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti del corpo elettorale della comunità amministrata; la suddetta relazione costituisce uno strumento di conoscenza dell'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un'amministrazione all'altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell'ente.

In effetti, come affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte (sentenza n. 5/2021/EL), l'oggetto del controllo è *"unitariamente il contenuto e la tempestività della relazione di mandato, in quanto direttamente connessa con l'obbligo di accountability degli amministratori (cfr. C. cost. sent. nn. 184/2016, 6/2017, 228/2017, 247/2017, 18/2019, 115/2020): la funzione di sindacato neutrale della Corte dei conti è posta a garanzia della trasparenza di informazioni essenziali per l'esercizio del diritto di voto della comunità amministrata"*.

Sempre secondo l'autorevole precedente, l'inoltro alla sezione regionale di controllo, quantunque non faccia parte del ciclo di bilancio, è comunque *"espressione di quello stesso dovere di trasparenza e disclosure cui sono tenuti coloro che amministrano le risorse pubbliche sulla base delle richiamate norme costituzionali e dell'art. 97 Cost"* ed è funzionale al fatto che la corte dei conti possa verificare, *"con la perizia tipica di tale giudice speciale, la sincerità e veridicità dei contenuti necessari della relazione indicati dal comma 4"*, mentre non è imposta l'aderenza formale della relazione agli schemi approvati con decreto del Ministero degli Interni di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013.

Con la pronuncia risolutiva di questione di massima n. 15/2015, la Sezione delle Autonomie ha inoltre osservato come un'apposita parte della relazione di fine mandato, nel rispetto della

lettera b) del comma 4, debba essere dedicata *“all’indicazione degli eventuali rilievi mossi dalle Sezioni regionali di controllo nel corso del mandato”* e che su tale aspetto si sia soffermata la Sezione regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione n. 430/2013/VSG del 19 luglio 2013, rilevando che un ente, *“pur avendo osservato gli obblighi di stesura della relazione e di successivo invio alla Sezione regionale di controllo della relazione di fine mandato, aveva violato i principi di trasparenza per non aver richiamato in tale atto le tre delibere della Sezione regionale che avevano accertato il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità”* e perciò invitandolo ad adottare *“le opportune misure correttive, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione delle pronunce della Sezione”*, di cui la stessa ha poi preso atto con la successiva deliberazione n. 192/2014/VSG del 28 maggio 2014.

In ogni caso, come per gli esiti del controllo finanziario, l’Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

Più recentemente, anche la Sezione regionale di controllo per il Lazio, con la pronuncia n. 95/2021 ha rilevato che un comune *“pur avendo osservato gli obblighi di stesura, pubblicazione e successivo invio alla Sezione regionale di controllo della relazione di fine mandato, ha violato in parte qua il principio di trasparenza previsto dal citato art. 4, atteso che non ha richiamato in tale atto la delibera di questa Sezione n. 12/2021/VSG e quanto nella stessa accertato”*, sottolineando che *“L’importanza di fornire alla comunità amministrata una corretta e completa informazione delle criticità evidenziate dalla Magistratura contabile, quale Istituto garante dei principi costituzionali e comunitari di imparzialità e sana gestione da parte delle Amministrazioni pubbliche nell’interesse dei consociati, si rinviene anche nell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 s.m.i. laddove statuisce che le pubbliche amministrazioni pubblicano “tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici”* (sul punto si vedano anche le deliberazioni nn. 105/2022 e 79/2023 della medesima Sezione laziale).

L’esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l’assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato in fatto e in diritto

Il Comune di Palazzo Canavese, ente compreso nel territorio della Città Metropolitana di Torino e con una popolazione di 845 cittadini residenti, ha trasmesso in data 16 maggio 2024 la relazione di fine mandato sottoscritta dal Sindaco.

Va doverosamente premesso che l’ente in questione è stato oggetto di alcuni pronunciamenti

di questa Sezione e precisamente:

- Delibera n. 134/2021/SRCPIE/PRSE del 4 novembre 2021 con la quale, tra le altre cose, si erano accertati *"il mancato accantonamento del fondo anticipazione di liquidità nei risultati di amministrazione al 31 dicembre 2019 ed al 31 dicembre 2020, con la conseguente errata determinazione delle relative quote disponibili e l'emersione di un disavanzo di amministrazione da recuperare nei termini indicati in motivazione"*, una certa difficoltà nella riscossione in conto residui delle entrate proprie e la *"mancata dimostrazione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità secondo i criteri indicati dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"*, oltre al *"mancato rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e dei connessi obblighi di pubblicazione sul sito Internet istituzionale"*;
- Delibera n. 59/2023/SRCPIE/PRSE del 31 maggio 2023 con la quale si sono accertate, tra le altre cose, una capacità di riscossione in conto residui inadeguata (con riferimento alle entrate dei Titoli primo, terzo e quarto), il *"mancato rispetto dei termini di legge per i pagamenti nelle transazioni commerciali, negli esercizi 2020 e 2021, e la mancata costituzione del fondo di garanzia debiti commerciali nel rendiconto 2021"*, e conseguentemente la non corretta determinazione del risultato di amministrazione per gli esercizi 2020 e 2021, anche per gli errori nella quantificazione della quota vincolata derivante dalla contabilizzazione dei c.d. "fondi covid"; inoltre il Collegio rilevava *"l'omessa adozione della deliberazione ex art. 188 TUEL, con riferimento al disavanzo emerso a seguito dell'approvazione del rendiconto 2021, ulteriore a quello sulla base del quale era stato deliberato il ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale"* e la *"violazione degli artt. 179 e 189 TUEL, nonché dei principi contabili 3 e 9 di cui all'All. n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, in materia di accertamento delle entrate e gestione dei residui, in relazione all'emersione, in occasione del riaccertamento operato al fine dell'adozione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di residui attivi relativi ad entrate accertate, come dallo stesso Ente dichiarato, in assenza dei requisiti necessari"*.

Nella relazione di fine mandato, alla pag. 5, è correttamente riportato il fatto che *"Nel 2021 il Consiglio Comunale dell'Ente ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio, con deliberazione n. 22 del 14/12/2021. Nel 2022 l'Ente ha adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis, con deliberazione n. 2 del 27/01/2022. Nel 2024 la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, ha approvato il piano di riequilibrio dell'Ente con deliberazione n. 3618 del 17/04/2024"*.

Tuttavia, alla successiva pag. 27, nel paragrafo dedicato ai "rilievi degli organismi esterni di controllo", viene riportata unicamente la seguente testuale notazione: *"Nell'arco del mandato"*

è pervenuta il 04/10/2021 una richiesta istruttoria degna di nota da parte della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con oggetto "Relazione sul rendiconto dell'esercizio 2019 (art.1, commi 166 e segg., legge 23 dicembre 2005, n. 266)". A seguito dell'esito di tale istruttoria, il Consiglio Comunale dell'Ente ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio, con deliberazione n. 22 del 14/12/2021, come già specificato nel paragrafo relativo alla condizione finanziaria dell'Ente".

Come è evidente, è omessa la menzione delle due delibere collegiali contenenti rilievi puntuali sui rendiconti 2019, 2020 e 2021, pacificamente ricadenti nel periodo di mandato.

La Sezione pertanto accerta l'omissione delle informazioni richieste dall'articolo 4, comma 4, lettera b) del D. Lgs n. 149/2011 nella relazione di fine mandato trasmessa dal Comune di Palazzo Canavese in data 16 maggio 2024.

La *ratio* della normativa sopra illustrata è quella di fornire al corpo elettorale un'informazione completa e veritiera sulle attività compiute dall'ente, tra le altre cose, per ovviare ai rilievi della magistratura contabile; il Comune di Palazzo Canavese è dunque tenuto a ripristinare la regolarità amministrativo-contabile, *in parte qua*, della propria azione amministrativa, pubblicando sul proprio sito istituzionale – in ossequio alla vigente normativa – la presente delibera.

Quanto all'aspetto della tempestività nella redazione e pubblicazione, la Sezione ha rilevato ulteriormente quanto segue.

Con la pronuncia n. 5/2021, le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione della Corte dei conti hanno chiarito che, *«nel caso di fisiologico svolgimento integrale della consiliatura, il dies a quo, dunque, è la scadenza del mandato, ossia la fine dei 5 anni decorrenti dalla data della prima elezione (art. 51 TUEL), indipendentemente dalla data delle nuove elezioni; in tal caso la relazione di fine mandato deve essere redatta «non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato» (art. 4, comma 2, D.lgs. n. 149/2011)».*

Ora il Sindaco ed il Consiglio comunale del Comune di Palazzo Canavese sono stati eletti il 26 maggio 2019 ed il loro mandato è giunto a naturale scadenza. Pertanto il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato era il giorno 28 marzo 2024 ed entro tale data la relazione avrebbe dovuto essere sottoscritta dal Sindaco.

In effetti la suddetta relazione di fine mandato risulta sottoscritta e certificata dall'Organo di revisione in data 23 marzo 2024, nel rispetto del termine di Legge.

In forza del comma 2 dell'articolo 4 del citato D. Lgs n. 149/2011, *"La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della*

data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”.

Orbene, essendo la certificazione del revisore intervenuta in data 23 marzo 2024, la pubblicazione sarebbe dovuta avvenire in data 30 marzo 2024.

Peraltro, a tutto voler concedere, anche volendo far decorrere il termine per la pubblicazione il più tardi possibile (ovvero il 12 aprile 2024, quindici giorni dopo il termine massimo per la sottoscrizione da effettuarsi non oltre il 28 marzo 2024), la stessa avrebbe dovuto essere trasmessa alla Sezione di controllo entro il 15 aprile 2024 e pubblicata non oltre il successivo 19 aprile 2024.

Con nota del 10 maggio 2024 il Magistrato istruttore ha invitato l'Amministrazione comunale a controdedurre in merito al fatto che *“non risulta pervenuta presso questa Sezione la relazione di fine mandato di codesto Ente”*, invitando il comune di Palazzo Canavese a *“fornire chiarimenti in merito al mancato invio a questa Sezione della predetta relazione, specificando se la stessa è stata redatta dal responsabile del servizio finanziario, è stata sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e se entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa è stata certificata dall'organo di revisione”* e trasmetterne copia, indicando contestualmente *“l'Uniform Resource Locator (c.d. URL) ove è possibile consultare tale documento, specificandone la data di pubblicazione”*.

In data 16 maggio 2024 l'Ente ha trasmesso la richiesta relazione di fine mandato, che risulta pubblicata sul sito internet del Comune di Palazzo Canavese in pari data; non è pervenuto alcun riscontro specifico sui motivi del rilevato ritardo nella trasmissione e pubblicazione.

Al riguardo, la giurisprudenza contabile ha ricordato che *«[l]a descritta procedura ex art. 4 del D.lgs. n. 149/2011, in definitiva, è funzionale alla data delle elezioni, poiché mira a rendere effettivamente disponibile, prima della celebrazione dei comizi, un documento informativo strumentale al diritto dell'elettore, affinché egli possa esercitare il proprio elettorato in modo effettivo e libero da ostacoli e storture informative»* (Sez. Lazio, n. 73/2022).

Ne consegue che la richiamata relazione di fine mandato è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente oltre il termine fissato dalla legge, seppure con un certo anticipo rispetto alla data fissata per le elezioni (8 e 9 giugno 2024).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva,

ACCERTA

Con riferimento alla relazione di fine mandato trasmessa dal Sindaco del Comune di Palazzo Canavese (TO) in data 16 maggio 2024,

la tardiva pubblicazione della relazione di fine mandato 2019-2024 prevista dall'art. 4 D.Lgs. n. 149/2011, nonché

l'omissione delle informazioni richieste dall'articolo 4, comma 4, lettera b) del D. Lgs n. 149/2011, e per l'effetto

INVITA

il Comune di Palazzo Canavese ad adottare le opportune misure correttive secondo quanto descritto in parte motiva, mediante pubblicazione della presente deliberazione sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

In ultimo, la Sezione dispone che la presente deliberazione sia trasmessa

- al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Palazzo Canavese (TO),
- al Consiglio comunale dell'Ente nella persona del suo Presidente.

Così deliberato nella camera di consiglio riunitasi il giorno 9 settembre 2024.

Il Relatore

Dott. Diego Maria POGGI

Il Presidente

Dott. Antonio ATTANASIO

Depositato in Segreteria il **10 settembre 2024**

Il Funzionario preposto

Margherita RAGONESE